

Causa C-163/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 aprile 2020

Giudice del rinvio:

Bundesfinanzgericht (Austria)

Data della decisione di rinvio:

16 aprile 2020

Ricorrente:

AZ

Autorità convenuta:

Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

Oggetto del procedimento principale

Ricorso contro un provvedimento che respinge la domanda di una lavoratrice, che risiede nella Repubblica ceca e che esercita un'attività professionale in Austria, di assegni familiari di un importo pari a quello spettante ai lavoratori residenti in Austria

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 18 e 45, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, l'articolo 4, l'articolo 5, lettera

b), l'articolo 7 e l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una normativa nazionale che prevede che le prestazioni familiari per un figlio che non risiede effettivamente in modo permanente nello Stato membro che eroga tali prestazioni familiari, ma che risiede effettivamente in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Svizzera, debbano essere adeguate sulla base dei livelli comparativi dei prezzi pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea per tale Stato in rapporto allo Stato membro che eroga le prestazioni familiari.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli 18 e 45

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, considerando 16, articoli 1, 3, 4, 5, 7, 67, 68, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, articolo 60, paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, articolo 7, paragrafi 1 e 2

Disposizioni nazionali rilevanti

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (legge del 1967 sulla compensazione dei carichi familiari; in prosieguo: il «FLAG 1967»), articoli 1, 2, 5, 8, 8a, 11, 33, paragrafo 3, 53, 55

Einkommensteuergesetz 1988 (legge del 1988 relativa all'imposta sul reddito; in prosieguo: l'«EStG 1988»), articolo 33, paragrafo 3[, punto 2]

Verordnung der Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend und des Bundesministers für Finanzen über die Anpassung der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages in Bezug auf Kinder, die sich ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhalten (regolamento del Ministro federale

per le Donne, le Famiglie e la Gioventù e del Ministro federale delle Finanze sull'adeguamento degli assegni familiari e del credito d'imposta per figli a carico che risiedono in modo permanente in un altro Stato membro dell'Unione o in uno Stato contraente dello Spazio economico europeo o in Svizzera; in prosieguo: il «regolamento sull'adeguamento del credito d'imposta per figli a carico nell'Unione europea»), di cui al Bundesgesetzblatt («BGBl», Gazzetta ufficiale austriaca) II 318/2018, articoli da 1 a 5

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

La ricorrente e suo marito vivono nella Repubblica ceca con i loro due figli minori. Essa lavora come pendolare transfrontaliera in Austria e suo marito lavora nella Repubblica ceca. Dal 2016 il Finanzamt (amministrazione tributaria) di Hollabrunn Korneuburg Tulln (Austria) ha versato alla ricorrente un importo differenziale (integrazione differenziale o pagamento compensativo) ai sensi del regolamento n. 883/2004 pari alla differenza tra il diritto alle prestazioni familiari nella Repubblica ceca e quello in Austria. Tale integrazione differenziale è stata pagata fino a dicembre 2018 per un importo complessivo di EUR 374,80 (di cui EUR 238,00 per la parte corrispondente all'assegno familiare e EUR 116,80 per la parte corrispondente al credito d'imposta per i due figli). Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8a del FLAG 1967 e dell'articolo 33, paragrafo 3, punto 2, dell'ESStG 1988, entrate in vigore il 1° gennaio 2019, il pagamento è stato adeguato al valore risultante dal livello comparativo dei prezzi pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea alla data di riferimento del 1° giugno 2018 con riferimento al rapporto tra il potere d'acquisto nella Repubblica ceca e quello in Austria. Si tratta, nella fattispecie, di un importo mensile pari a EUR 232,00 (di cui EUR 159,70 per la parte corrispondente all'assegno familiare e EUR 72,30 per la parte corrispondente al credito d'imposta per i due figli).

Poiché la ricorrente non era d'accordo con la riduzione, ha chiesto all'amministrazione tributaria di Hollabrunn Korneuburg Tulln (Austria) il «pagamento completo della differenza non indicizzata degli assegni familiari». L'amministrazione tributaria ha respinto tale richiesta e, dopo un procedimento preliminare in cui non ha accolto le obiezioni sollevate dalla ricorrente in base al diritto dell'Unione, ha rinviato il ricorso al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) per una decisione. Numerosi procedimenti analoghi sono pendenti dinanzi al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze).

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

La controversia verte sulla questione se per la determinazione dell'importo dell'integrazione differenziale di cui trattasi occorra basarsi sul livello delle prestazioni familiari austriache (assegno familiare e credito d'imposta per figli a carico da versare congiuntamente al primo) quali corrisposte dal 2019 per i figli che vivono effettivamente in Austria, o se tale livello debba essere adeguato al

livello dei prezzi nella Repubblica ceca. La ricorrente sostiene che «i lavoratori pendolari hanno lo stesso diritto alle prestazioni familiari dei lavoratori locali, “indipendentemente dal luogo di residenza dei figli interessati”». L'amministrazione tributaria si oppone.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Il provvedimento impugnato è stato preceduto da una discussione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'indicizzazione delle prestazioni familiari cui si applicano le norme di coordinamento del diritto dell'Unione. Nel novembre 2016 la Commissione europea non ha dato seguito a una richiesta di diversi Ministeri federali austriaci di occuparsi della questione dell'indicizzazione delle prestazioni familiari (da esportare) e di presentare una proposta di modifica delle norme di coordinamento del sistema sociale.

Sulla base di un parere giuridico di un professore di diritto del lavoro e della previdenza sociale dell'Università di Vienna (Austria), il 5 gennaio 2018 l'allora Ministero federale della Famiglia e della Gioventù - di concerto con il Ministero federale delle Finanze - ha presentato un disegno di legge ministeriale di modifica del FLAG 1967 e dell'ESStG 1988. Il 2 maggio 2018, l'allora governo federale ha presentato un disegno di legge governativo sostanzialmente identico al disegno di legge ministeriale per quanto riguarda la proposta indicizzazione. Tale disegno di legge governativo è stato approvato a maggioranza dal Consiglio nazionale (Parlamento) il 24 ottobre 2018. L'indicizzazione è entrata in vigore per le prestazioni familiari dovute a partire dal 1° gennaio 2019.

Il 24 gennaio 2019, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Austria una procedura d'infrazione, che attualmente si trova nella fase 2. Nel suo parere del 25 luglio 2019, la Commissione ha sostenuto che il meccanismo di indicizzazione austriaco sarebbe discriminatorio in quanto comporterebbe una riduzione degli assegni familiari e delle relative riduzioni fiscali per lavoratrici e lavoratori in Austria, semplicemente perché i loro figli vivono in un altro Stato membro. La circostanza che il costo della vita in uno Stato membro sia inferiore a quello in Austria non sarebbe rilevante per le prestazioni erogate in forma di somma forfettaria senza riferimento alla spese effettive di mantenimento dei figli. Da quanto risulta, la Commissione non ha ancora deferito la questione alla Corte di giustizia.

In dottrina, la conformità con il diritto dell'Unione dell'indicizzazione delle prestazioni familiari esportate è stata prevalentemente negata, ma anche affermata. La corretta applicazione del diritto dell'Unione non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Diritto all'integrazione differenziale tra le prestazioni familiari ceche e quelle austriache

Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, se, per lo stesso periodo e gli stessi familiari, sono previste prestazioni dalle legislazioni di più Stati membri a un medesimo titolo, nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, la priorità è concessa alla legislazione dello Stato membro del luogo di residenza dei figli. Ai sensi del paragrafo 2, in caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria e i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo (v. sentenza della Corte di giustizia del 18 settembre 2019, C-32/18, Moser, ECLI:EU:C:2019:752, punto 41, e la sua sentenza precedente, sempre nello stesso ambito, del 30 aprile 2014, C-250/13, Wagener, C-250/13, EU:C:2014:278, punto 46).

L'Austria paga indiscutibilmente alla ricorrente prestazioni familiari di importo superiore a quelle ceche.

Gli assegni familiari e i crediti d'imposta per figli a carico devono essere considerati come prestazioni previdenziali in quanto attribuiti ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e in quanto si riferiscono ad uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (lettera j, prestazioni familiari) (v. sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2019, C-447/18, UB, ECLI:EU:C:2019:1098).

Secondo costante giurisprudenza della Corte, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale ma, nel contempo, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del TFUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v. sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2020, C-29/19, ZP, ECLI:EU:C:2020:36, punti 39 e 41, nonché la giurisprudenza ivi citata).

La normativa nazionale applicata dall'amministrazione tributaria è, in particolare, in contrasto, per quanto riguarda il diritto primario, con l'articolo 18 e l'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, e, per quanto riguarda il diritto derivato, con l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011, con gli articoli 4, 5, 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, nonché con l'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009.

A tale proposito, il giudice del rinvio richiama in particolare le sentenze del 15 gennaio 1986, 41/84, Pinna, ECLI:EU:C:1986:1; del 6 ottobre 1995, C-321/93, Martinez, ECLI:EU:C:1995:306, punto 21; del 7 novembre 2002, C-333/00, Maaheimo, EU:C:2002:641, punto 32; del 22 ottobre 2015, C-378/14,

Trapkowski, EU:C:2015:720, punto 35; del 12 marzo 2020, C-769/18, SJ, ECLI EU:C:2020:203, punto 43; del 2 aprile 2020, C-802/18, Caisse pour l'avenir des enfants, ECLI:EU:C:2020:269, punto 24; e del 18 settembre 2019, C-32/18, Moser, ECLI EU:C:2019:752, punto 38.

Sia le forme palesi di discriminazione che quelle dissimulate sono vietate dal diritto primario. A tale proposito, nel dibattito parlamentare che ha portato alla decisione di indicizzare, è stato affermato che occorrerebbe fare riferimento non alla nazionalità, ma al luogo di residenza, e che anche per i figli di cittadinanza austriaca che vivono in un altro Stato membro avrebbe luogo una corrispondente indicizzazione in base all'effettivo costo della vita. È stato inoltre sottolineato che, al fine di prevenire l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la Commissione avrebbe formulato una proposta di indicizzazione delle prestazioni familiari. La Commissione indicizzerebbe gli stipendi dei suoi funzionari che non vivono a Bruxelles o a Lussemburgo, nonché gli assegni familiari per i loro figli (v. il regolamento n. 1296/2009).

Secondo il linguaggio comune, gli articoli 5, lett. b), e 67 del regolamento n. 883/2004 andrebbero interpretati nel senso che, per effetto delle *fictiones juris* ivi previste, nel presente procedimento i figli della ricorrente andrebbero considerati come legalmente residenti in Austria in base alla parità di trattamento prevista da tali disposizioni, anche se risiedessero effettivamente nella Repubblica ceca, e che l'integrazione differenziale ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 dovrebbe quindi essere pagata senza tenere conto delle disposizioni nazionali che richiedono un'indicizzazione. Se opera la *fictionis juris* secondo cui i familiari sarebbero residenti in Austria, allora sussisterebbe anche il diritto ad assegni familiari di livello pari a quelli versati per figli residenti in Austria.

Tale interpretazione sarebbe corroborata anche dal fatto che il legislatore austriaco, all'articolo 53, paragrafo 1, seconda frase, del FLAG 1967, avrebbe sostanzialmente trasposto nel diritto nazionale la dichiarazione di cui all'articolo 67, prima frase, del regolamento n. 883/2004, pur disponendo espressamente, all'articolo 53, paragrafo 4, FLAG 1967, che l'articolo 53, paragrafo 1, seconda frase, del FLAG 1967 non si applicherebbe in relazione alle disposizioni sull'indicizzazione di cui all'articolo 8a, paragrafi da 1 a 3, del FLAG 1967, con ciò dimostrando di ritenere che l'applicazione dell'indicizzazione sia senz'altro in contrasto con la *fictionis juris* della residenza nello Stato in cui la prestazione viene erogata.

Differenze nelle esigenze abitative, educative e di sussistenza a seconda dello Stato di residenza sono state deliberatamente eliminate mediante la *fictionis juris* della residenza. Indipendentemente dal luogo di residenza del figlio, esisterebbe un diritto a una prestazione dello stesso tipo e dello stesso importo. Con l'indicizzazione, l'importo delle prestazioni familiari austriache sarebbe chiaramente legato al luogo di residenza effettivo del figlio.

Nel corso del dibattito parlamentare sarebbe stato inoltre sottolineato che, anche dopo l'indicizzazione, le prestazioni familiari austriache sarebbero state nella maggior parte dei casi molto più elevate di quelle versate dallo Stato di residenza.

Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere una prestazione.

Pertanto, nelle sentenze del 22 ottobre 2015, C-378/14, Trapkowski, EU:C:2015:720, punto 35, e del 18 settembre 2019, C-32/18, Moser, ECLI:EU:C:2019:752, punto 38, la Corte di giustizia ha dichiarato che «per effetto della fictio di cui all'articolo 67 del regolamento n. 883/2004, una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest'ultimo Stato membro».

Se opera la fictio juris secondo cui i familiari risiedono in Austria, sussisterebbe quindi un diritto ad assegni familiari dello stesso importo di quelli versati per i figli residenti in Austria. In altre parole, il legislatore dell'Unione ha deliberatamente optato per la parità di trattamento nel senso di un diritto alle stesse prestazioni in termini di tipo e di importo.

Tuttavia, la causa Trapkowski verteva essenzialmente sulla questione se l'articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 imponesse che il diritto alle prestazioni familiari concesse per un figlio doveva essere riconosciuto al genitore residente nello Stato membro competente a concedere tali prestazioni per il motivo che l'altro genitore, residente in un altro Stato membro, non aveva presentato una domanda di prestazioni familiari. La Corte ha risposto in senso negativo.

Nella causa Moser, la Corte ha chiarito che l'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 si applica a tutte le prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 68 del regolamento n. 883/2004.

Tuttavia, nella causa Moser, la Corte di giustizia ha stabilito che, per quanto riguarda l'assegno per la cura dei figli oggetto della controversia, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento n. 883/2004, l'importo dell'integrazione differenziale deve essere calcolato in relazione al reddito effettivamente conseguito nello Stato di occupazione obbligato a erogare la prestazione, e ha sottolineato che nell'ambito di situazioni frontaliere, la retribuzione è, in generale, più elevata nello Stato di occupazione del lavoratore.

Prestazioni destinate a compensare i carichi familiari

L'articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004 definisce come «prestazione familiare» «tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari». L'articolo 1 del FLAG 1967 stabilisce che «per la perequazione degli oneri nell'interesse della famiglia» sono concesse le prestazioni previste dalla stessa legge. Dai lavori preparatori risulta che l'obiettivo fosse quello di alleggerire il carico in base al costo della vita reale, che potrebbe variare a seconda del luogo di residenza. Se la prestazione fosse concessa in quantità assolutamente invariata nonostante diversi livelli di prezzo, sussisterebbe un contributo eccessivo o una redistribuzione, non richiesti dalle libertà fondamentali (se il paese di residenza del figlio è un paese con basso potere d'acquisto), oppure un contributo insufficiente (se il paese di residenza del figlio è un paese con un potere d'acquisto più elevato), il quale ostacolerebbe l'esercizio della libertà di circolazione.

Le prestazioni familiari austriache sono finanziate, da un lato, dalla Cassa per la perequazione degli oneri familiari, alimentata essenzialmente, in particolare, dai contributi dei datori di lavoro, che si basano sulla somma delle retribuzioni da essi corrisposte, ma anche da quote di gettito dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito (assegno familiare), e, dall'altro, dal gettito generale dell'imposta sul reddito (credito d'imposta per figli a carico). La ricorrente sostiene di cofinanziare con il proprio reddito le prestazioni familiari austriache e di averne quindi pieno diritto; a tale riguardo, fa riferimento al parere dell'avvocato generale Mancini del 21 maggio 1985, 41/84, Pinna, ECLI:EU:C:1985:215, punto 6.C.).

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 7 del regolamento n. 883/2004, il giudice del rinvio ritiene che, secondo il linguaggio comune, l'indicizzazione austriaca delle prestazioni familiari da erogare ai sensi del regolamento n. 883/2004, anche se non fosse influenzata dalla fictio juris di cui all'articolo 67 del regolamento n. 883/2004, sarebbe soggetta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 883/2004, al divieto di modifica (nel presente procedimento: di riduzione) sulla base del luogo di residenza effettiva dei familiari. Dai lavori preparatori emerge, inter alia, che, a prescindere dall'effettiva incidenza finanziaria, l'efficacia del contributo, in quanto misura adeguata, deve dipendere dalle reali circostanze relative alla copertura del costo della vita. Non si tratta di stabilire se le prestazioni familiari possano o meno essere indicizzate, ma piuttosto di stabilire se l'obbligo di esportazione - che non sarebbe messo in discussione nel disegno di legge in questione - per quanto riguarda le prestazioni familiari austriache si riferisca all'importo o al valore. Al riguardo si afferma che è consentito indicizzare una prestazione in denaro non finanziata dai contributi dei lavoratori nel rispetto dei divieti di discriminazione derivanti dalla libera circolazione delle persone.

Secondo i sostenitori della conformità del regime austriaco al diritto dell'Unione, la prestazione in denaro austriaca non è «ridotta», in quanto correlata al diverso costo della vita nel rispettivo paese di residenza mediante la ponderazione

dell'assegno familiare e delle altre prestazioni familiari in base al potere d'acquisto e quindi sarebbe reso disponibile sempre lo stesso paniere di beni al consumo. La prestazione cambierebbe solo «numericamente di importo e non di valore». Poiché la correlazione al costo della vita perseguirebbe solo motivi di parità di trattamento e sarebbe addirittura utilizzata in altri settori dell'ordinamento giuridico, non sembrerebbe essere fondamentale ingiustificata.

Il calcolo della parità del potere d'acquisto avrebbe proprio l'obiettivo di mantenere inalterato il valore materiale e costanti le prestazioni familiari. Il valore della prestazione in denaro dovrebbe quindi rimanere praticamente invariato rispetto alla situazione interna e non essere influenzato dall'inflazione e dalle differenze di potere d'acquisto tra gli Stati membri. L'espressione «come se» di cui all'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 andrebbe pertanto intesa nel senso che l'importo delle prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro deve corrispondere non formalmente (in termini di importo) ma sostanzialmente (in termini di valore) a quello delle prestazioni familiari per i familiari residenti nel territorio nazionale. Un'interpretazione basata sul valore porterebbe quindi a concludere che, secondo il modello austriaco, un cambiamento di residenza all'interno dell'Unione, dello Spazio economico europeo (SEE) o della Svizzera, non può influenzare, modificare o ridurre gli assegni familiari austriaci, ma che il loro valore sarebbe lo stesso in ogni Stato di residenza. Non sarebbe possibile individuare oneri unilaterali in presenza di un modello che garantisca agli assegni familiari all'interno dell'Unione, dello SEE o in Svizzera un valore pari a quello nel proprio paese di soggiorno. I lavoratori migranti non perderebbero in tal caso i diritti previdenziali di uno Stato membro, il che, altrimenti, potrebbe dissuaderli dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione.

Finché in Europa ci saranno ancora grandi differenze nel potere d'acquisto, detto modello potrebbe, da un lato, contribuire a una maggiore giustizia e, dall'altro, addirittura sostenere la mobilità e quindi la libera circolazione dei lavoratori.

Nel dibattito parlamentare, tuttavia, è stato anche sottolineato che in Austria, ad esempio, non esisterebbe un'indicizzazione in presenza di un costo della vita diverso da regione a regione e che l'assegno familiare austriaco e il credito d'imposta per figli a carico sarebbero prestazioni forfettarie che non terrebbero conto delle circostanze legate alla residenza. Inoltre, ci sarebbe una differenza tra la Slovacchia orientale e l'Occidente, poiché il costo della vita nell'area metropolitana di Bratislava sarebbe significativamente più alto rispetto, ad esempio, a quello nell'area metropolitana di Vienna. Tutte queste diverse regioni e questi diversi costi della vita non sarebbero stati tenuti in considerazione. È stato anche sottolineato che, soprattutto nel caso di prodotti destinati alla cura o all'approvvigionamento, utilizzati per bambini in tenera età, si tratterebbe degli stessi prodotti venduti in Austria allo stesso prezzo.

Inoltre, è stato obiettato che i beneficiari delle prestazioni di assistenza, per coprire le spese di mantenimento dei figli, utilizzerebbero non solo il paniere di consumo dello Stato di residenza del figlio, ma acquisterebbero anche nello Stato di occupazione.

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

DOCUMENTO DI LAVORO